

Attestato "A" al n. 3399 di trascrizione

STIPULATO

DELLA

"FONDAZIONE CARLO BONAI - CITTÀ"

ARTICOLO 1

È costituita, ai sensi degli articoli 10 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata

"FONDAZIONE CARLO BONAI - CITTÀ".

ARTICOLO 2

La Fondazione ha sede a Torino in via Stamperia n. 8.

ARTICOLO 3

La Fondazione non ha fini di lucro ed ha per scopo esclusivo, mediante l'attuazione delle proprie iniziative e di collaborazione esterne, da sola ed in collaborazione con altre fondazioni ed istituzioni professionali, culturali ed universitarie:

a) - di studiare, alla luce del pensiero e dell'attività di Carlo Bonai-Città, l'evoluzione della società contemporanea e di approfondire il contributo di idee e di azione che, in questo contesto, è stato tratto dalla cultura politica e sociale di ispirazione cristiana;

b) - di promuovere studi, ricerche, dibattiti ed iniziative didattiche sul ruolo dei cattolici nello sviluppo della società italiana ed Europea, con particolare riguardo al secondo dopoguerra.

Tali attività potranno essere condotte in collaborazione con

CF

altri movimenti ed istituzioni politico-culturali.

A tali scopi la Fondazione opererà concretamente, anche a fini didattici:

1) ascoltando ed assicurando il risordito, la conservazione e la valorizzazione dei Fondi archivistici di Carlo Donat Cattin;

2) ascoltando ed assicurando il risordito, la conservazione e la consultazione di altri archivi e Fondi significativi per la storia del movimento cattolico a livello internazionale, nazionale e piemontese;

3) promuovendo studi e ricerche sul contributo dato dal pensiero e dalla cultura di ispirazione cristiana alle evoluzioni sociali ed economiche, con particolare riferimento alle questioni sindacali e del mondo del lavoro;

4) approfondendo le questioni legate alle trasformazioni e all'evoluzione della società occidentale, di quelle dell'Occidente europeo e di quelle dei paesi in via di sviluppo; saranno studiati in particolare i cambiamenti dell'economia, del lavoro e della cultura ed individuate proposte per nuovi ruoli delle forze sociali nella moderna complessità sociale.

Per realizzare questa linea di azione la Fondazione promuoverà ricerche, curerà pubblicazioni, attiverà collaborazioni con enti pubblici e privati, organizzerà dibattiti, seminari di studio e convegni ed assumerà ogni altra iniziativa che risulti opportuna.



Cg

La Fondazione provvederà alla conservazione, alla gestione ed all'arricchimento della biblioteca di Carlo Donat-Cattin, che sarà integrata in relazione agli obiettivi della Fondazione ed aperta alla consultazione di studiosi e ricercatori.

La Fondazione potrà compiere tutte le operazioni amministrative, contabili e finanziarie funzionalmente connesse con la realizzazione del predetto scopo.

La Fondazione potrà concedere annualmente una o più borse di studio a giovani laureati o laureandi di nazionalità italiana per studi o ricerche in campo storico-geografico-economico-sociale-amministrativo-sindacale, su problemi di attualità.

ARTICOLO 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione originaria conferito dai fondatori;
- dalla sezione scientifica della biblioteca e dai fondi archivistici - esclusi i materiali di carattere familiare e non attinenti all'aspetto della Fondazione - dell'loc. Carlo Donat-Cattin;
- da lasciti, da donazioni, da abdicazioni e da erogazioni liberali in denaro;
- da contributi, sovvenzioni e finanziamenti di enti pubblici e privati;
- da eventuali altre entrate ed accollazioni.

La Fondazione provvede inoltre al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

42

ARTICOLO 3

L'esercizio Finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 4

Sono Fondatori non solo i soggetti che sono intervenuti nell'Atto costitutivo, ma anche quelli che successivamente sono riconosciuti tali con deliberazione del Consiglio di Amministrazione assunta con il voto favorevole dei due terzi dei suoi membri.

ARTICOLO 5

Sono organi della Fondazione:

- a) - il Consiglio di Amministrazione;
- b) - il Comitato Esecutivo;
- c) - il Presidente;
- d) - il Collegio dei Revisori dei Conti.

ARTICOLO 6

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da undici membri, di cui:

- 5 (cinque) sono consiglieri di diritto per tutta la durata in cui rivestono la loro carica istituzionale e precisamente: l'Ordinario Bicevano di Torino e suo delegato; il Segretario Generale della C.I.E.L. e suo delegato; il Sindaco della Città di Torino o suo delegato; il Rettore della Università degli Studi di Torino o suo delegato; il Presidente della Regione Piemonte e suo delegato, Setti consiglieri di diritto



decadono dalle loro funzioni quando cessano di rivestire la carica istituzionale e sono automaticamente sostituiti dal successore nella carica; i Consiglieri delegati seguono la sorte del soggetto che li hanno nominati;

- 2) I suoi Consiglieri sono designati di comune accordo dagli attuali amministratori di Carlo Donat Cattin e dai loro successori ereditari;

- 3) I membri Consiglieri sono designati di comune accordo dai fondatori in base ad una lista di candidati all'uso predisposta dal Presidente un mese prima della scadenza del mandato del Consiglio.

I membri del Consiglio di Amministrazione durante la carica cinque anni, sono rieleggibili e devono essere nominati entro un mese dalla scadenza.

La carica di Presidente e di Consiglieri sono gratuite, salvo le rimborsazioni spese.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione.

Esso si riunisce almeno due volte all'anno oppure ogni qualvolta sia ritenuta opportuna dal Presidente o richiesto da almeno sette Consiglieri.

L'avviso di convocazione, con indicazione sommaria degli argomenti da trattare, deve essere inviato ai Consiglieri ed ai Revisori del CONEI almeno cinque giorni prima di quella fissata per la riunione.



Cap

Nei casi di particolare urgenza, la convocazione può avvenire anche mediante comunicazione telegrafica o telefona con semplice avvertenza di quarantotto ore.

Il Consiglio d'Amministrazione è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e le relative deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei votanti.

In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente.

Gli atti del Consiglio viene redatto in apposito libro del relativo verbale, che verrà sottoscritto solo dal Presidente e dal Segretario verbalizzante, che potrà essere anche un notaio, nominato espressamente dal Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione, ove lo ritenga opportuno, può invitare altre persone ad assistere alle sue riunioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri necessari per l'amministrazione sia ordinaria che straordinaria della Fondazione.

In particolare, a titolo meramente esemplificativo e non es-  
sente, il Consiglio di Amministrazione delibera in ordine:  
a) - all'approvazione entro il mese di novembre di ogni anno del bilancio preventivo ed entro il mese di aprile del bilancio consuntivo;

b) - all'accettazione dei bilanci, delle consuntive, delle relazioni, delle prodezze liberati in denaro, dei contributi e dei finanziamenti;

c) - agli acquisti ed alle alienazioni dei beni immobili e



Handwritten signature or mark.

Small circular stamp or mark at the bottom right corner.

mobili ed ogni investimento del denaro ricevuto;

di - alla predisposizione di eventuali regolamenti per l'impiego della rendita della Fondazione, nonché alla loro modifica;

di - alla nomina del Direttore della Fondazione, alla sua revoca, ai compiti, alla durata dell'incarico, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi eventuali emolumenti;

di - alla nomina del Comitato Scientifico, alla sua revoca, alle modalità di funzionamento ed alla determinazione dei suoi emolumenti;

di - alla determinazione del rimborso spese per il Presidente ed i Consiglieri e degli emolumenti per il Collegio dei Soci del Circolo;

di - alla assunzione di ogni operazione bancaria, ritenuta necessaria e utile per il raggiungimento delle finalità istituzionali;

di - al riconoscimento di nuovi fondatori;

di - alla modifica del presente statuto;

di - e qualsiasi altro aspetto attribuito alla gestione via ordinaria che appartenga alla Fondazione.

ARTICOLO 9

Il Consiglio di Amministrazione elegge a maggioranza fra i suoi membri il Presidente, che dura in carica cinque anni e può essere riconfermato.



Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte a terzi ed in giudizio, esercita tutti i poteri attinenti l'ordinaria amministrazione della stessa e cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo.

Spetta tra l'altro al Presidente:

- convocare in tempo prima della scadenza del suo mandato i Fondatori per l'elezione di 4 (quattro) Consiglieri, predisponendo all'uopo una lista di candidati ritenuti particolarmente meritevoli;

- convocare e presiedere il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Esecutivo;

- dirigere una corretta amministrazione della Fondazione;

- nominare procuratori nell'ambito dei poteri conferitigli;

- nominare avvocati e procuratori per rappresentare in giudizio la Fondazione;

- assumere qualsiasi provvedimento che abbia carattere di urgenza, riferendone al Consiglio di Amministrazione e al Comitato Esecutivo nella prima riunione successiva.

In caso di sua assenza o comprovato impedimento ne assume provvisoriamente le funzioni il Vice Presidente di quella eletto dal Consiglio di Amministrazione fra i suoi membri, dura in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

#### ARTICOLO 10

CF

Il Consiglio di Amministrazione potrà nominare, con notazione





A maggioranza assoluta dei suoi componenti, un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dal Vice Presidente e da uno tra i Consiglieri espressi dai successori ereditari di Carlo Donat Cattin, presteranno i poteri e le funzioni delegate. Essi durano in carica quanto il Consiglio che lo ha nominato.

Per il funzionamento del Comitato Esecutivo si applicano per analogia le regole stabilite per il Consiglio di Amministrazione.

#### ARTICOLO 11

Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Scientifico composto da quattro a sei membri, scelti fra personalità di particolare competenza e riconosciuta valore nei campi di intervento della Fondazione.

Alla funzione del Comitato partecipa, con carattere consultivo e non vincolante, il Direttore della Fondazione.

Il Comitato Scientifico:

- fornisce annualmente al Consiglio di Amministrazione indicazioni orientative per la predisposizione del programma di attività della Fondazione;
- formula pareri sul programma di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione, nonché sulle iniziative di particolare rilievo e in generale sull'attività della Fondazione;
- contribuisce a definire criteri di valutazione sul raggiungimento degli obiettivi generali nonché sui risultati della



ARTICOLO 10

... esercita ogni altro compito che gli venga assegnato dal Consiglio di Amministrazione e dal Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 11

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di tre membri scelti tra gli iscritti nel registro dei Revisori Contabili iscritta presso il Ministero di Grazia e Giustizia, di cui uno designato di comune accordo dagli attuali eredi di Carlo Bonafantini e dai loro successori ereditari; due designati di comune accordo dai fondatori.

I membri del Collegio eletti congiuntamente nel presente sono il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Collegio dei Revisori dei Conti provvede al riscontro della gestione finanziaria, assicura la regolare tenuta delle scritture contabili, esprime il proprio parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e consuntivi.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

ARTICOLO 12

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata. In caso di estinzione i beni residui saranno destinati, sulla base delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, al soddisfacimento delle finalità che caratterizzano



Vertical line or signature mark.

Handwritten initials or mark.

sono la Fondazione.

ARTICOLO 14

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si fa riferimento ai principi generali del diritto ed alle norme di legge applicabili in materia.

Visto per iscrizione e deposito

Torino, 28.11.1994

P.lli SIGA LOMBARINI

NOTARIO MARIA BAROCCHI - NOTARIO

REGISTRATO A TORINO il 5.12.1994 al N. 30067

per Lit. 152.000.000

*Espresso in forza della legge n. 30 del 28.2.1975 art. 10*

*Espresso in forza della legge n. 30 del 28.2.1975 art. 10*

*Espresso in forza della legge n. 30 del 28.2.1975 art. 10*

*Barocchi*



*Barocchi*